REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE.

Approvato con delibera del Consiglio territoriale dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca del

Art. 1.

Allo scopo di sviluppare e di incentivare le iniziative volte a promuovere il ruolo professionale dell'Ingegnere, ed al fine di favorire l'interscambio professionale tra i propri iscritti, il Consiglio territoriale dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca istituisce varie Commissioni Consultive (di seguito Commissioni) che hanno il compito di elaborare, studiare, approfondire e proporre al Consiglio territoriale, nell'ambito dei vari settori di competenza, tutte le attività finalizzate a:

- Formulare pareri consultivi, non vincolanti, sulle materie di specifica competenza, in risposta ad argomenti proposti dal Consiglio territoriale, ovvero a quesiti proposti dagli iscritti o da altri Organismi;
- Favorire l'aggiornamento professionale degli iscritti nei vari settori ed aspetti della professione;
- Garantire una maggiore presenza degli ingegneri nelle iniziative pubbliche di confronto;
- Affrontare le problematiche che interessano la categoria, attraverso l'esame e la formulazione di proposte che, a fronte dello sviluppo tecnologico, normativo e sociale, necessitino di particolare approfondimento;
- Indicare iniziative ritenute opportune per perseguire gli scopi istitutivi dell'Ordine.

Nell'ambito dei compiti e delle funzioni evidenziate, ogni Commissione affronta le problematiche attinenti al campo di specifica competenza, raccogliendo proposte e suggerimenti da presentare al Consiglio dell'Ordine.

Art. 2.

Le Commissioni potranno essere sia interne al Consiglio territoriale, e quindi costituite dai soli membri effettivi del Consiglio in carica; ovvero esterne al Consiglio, e quindi costituite anche da iscritti all'Ordine territoriale esterni al Consiglio.

Le Commissioni avranno per oggetto i vari e più significativi argomenti che caratterizzano l'attività dell'Ingegnere, e verranno ufficialmente istituite con delibera del Consiglio territoriale.

È facoltà del Consiglio territoriale di procedere all'eventuale scioglimento di qualunque Commissione, ovvero alla sostituzione parziale e/o totale dei relativi membri, qualora il Consiglio ne ravvisi un indirizzo contrario agli scopi istituzionali, o lesivo dell'immagine dell'Ordine, o inefficace sotto il profilo dei risultati ottenuti.

Art. 3.

Ogni iscritto ha libero accesso a tutte le Commissioni esterne.

L'iscritto che partecipa ai lavori di una Commissione, si adopera per garantire un suo fattivo contributo per la loro attuazione, assicurando la sua disponibilità e la sua competenza professionale.

Ogni Iscritto all'Albo Professionale della Provincia di Lucca che intende partecipare ai lavori di una o più Commissioni deve comunicare la sua richiesta alla Segreteria dell'Ordine, in modo da essere inserito nell'elenco e di essere convocato in occasione delle riunioni programmate, nonché di essere informato del relativo ordine del giorno.

Ai lavori di ciascuna Commissione è ammessa la eventuale partecipazione di soggetti non iscritti all'Albo, in qualità di consulenti esterni. Essi sono invitati dal Coordinatore della Commissione, d'intesa con il Consigliere Referente e con il Presidente dell'Ordine.

Art. 4.

Ogni Commissione dura in carica fino alla data di rinnovo del Consiglio territoriale dell'Ordine, proseguendo i propri lavori, con riferimento alle sole attività correnti, fino alla data di costituzione delle nuove Commissioni da parte del Consiglio subentrante. Qualora la singola Commissione venga confermata dal nuovo Consiglio territoriale dell'Ordine, i suoi componenti, gli scopi e le attività programmate possono essere riconfermati in modo da assicurare la continuità dei relativi lavori.

Art. 5.

Il Consiglio territoriale, con apposita delibera, individua al suo interno un membro al quale è conferito il ruolo di "Consigliere Referente della Commissione", che avrà funzione di collegamento tra il Consiglio e le attività della Commissione, e che riferirà periodicamente al Consiglio in merito alle attività ed ai lavori svolti dalla Commissione stessa.

Art. 6.

Il Coordinatore di ciascuna Commissione viene nominato con Delibera del Consiglio territoriale tra gli iscritti che hanno fatto richiesta di inserimento nella stessa Commissione. Il ruolo di Coordinatore di Commissione può coincidere con il ruolo di "Consigliere Referente della Commissione", sempre previo Delibera del Consiglio territoriale.

Il Coordinatore della Commissione assolve a funzioni di coordinamento ed opera in stretto collegamento con il Consigliere Referente, che ha la responsabilità di tenere sempre informato il Consiglio dell'Ordine. Il Coordinatore gestisce le varie attività della Commissione organizzando i lavori con il Consigliere Referente, sia a livello di programmazione che di impegno temporale.

Il Coordinatore predispone gli ordini del giorno delle sedute della Commissione, tiene l'elenco dei componenti della Commissione, conduce i lavori della Commissione.

Art. 7.

Qualora la Commissione lo ritenga necessario può essere nominato, anche a rotazione, un Segretario avente funzioni di carattere operativo.

Il Segretario collabora con il Coordinatore per lo sviluppo di tutte le iniziative, e mette in atto le misure operative necessarie al fine di garantire un migliore funzionamento della Commissione.

Art. 8.

Il Coordinatore di ciascuna Commissione redige, in accordo con i vari componenti, il calendario delle riunioni, fissandone i giorni e gli orari.

La convocazione di ciascun componente della Commissione avviene a cura del Coordinatore della Commissione tramite la Segreteria dell'Ordine e pubblicata sul sito.

Ciascuna Commissione viene convocata di norma almeno ogni due mesi, e comunque ogni qual volta venga fatta richiesta di convocazione da parte di almeno due componenti della stessa Commissione.

Art. 9.

Le attività delle Commissioni dovranno avere adeguata risonanza presso gli iscritti all'Ordine e verso l'esterno. A tal fine il Coordinatore, insieme alla Commissione, potrà redigere documenti o relazioni divulgative ed esplicative riguardanti l'attività dalla stessa, su argomenti di interesse e competenza specifica della Commissione.

Il Presidente dell'Ordine, dopo avere sottoposto i documenti o le relazioni all'esame ed alla approvazione del Consiglio territoriale, potrà divulgarle agli iscritti ed agli organi competenti in materia.

Art. 10.

Le Commissioni devono avere un numero minimo di componenti pari a quattro, compreso il Consigliere Referente.

Art. 11.

Agli incontri delle Commissioni istituite presso la Federazione Ingegneri della Regione Toscana di prassi sarà delegato dal Consiglio territoriale il Coordinatore della Commissione del settore specifico, salvo diversa disposizione.

Art. 12.

Il presente Regolamento entra immediatamente in vigore dopo la approvazione da parte del Consiglio territoriale dell'Ordine, ed abroga e sostituisce qualsiasi Regolamento preesistente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto:	
Il Coordinatore della Commissione	::
Il Consigliere Referente della Commissione	:
Il Presidente dell'Ordine Territoriale:	